

## **Privacy-commento-1999**

### **Il Decreto generale della CEI sulla Privacy**

*Commento e indicazioni a cura di don CARLO REDAELLI,*

*avvocato generale dell'Ufficio Avvocatura della Curia Arcivescovile di Milano*

*(Dalla rivista Ex lege n. 4/1999, Editrice ITL S.p.a.)*

Sul Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana n. 10 del 30 ottobre 1999 è stato pubblicato un decreto generale, emanato dalla Conferenza Episcopale Italiana. che ha per titolo '*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*'. Si tratta dell'atteso decreto sul tema della privacy, cui si era accennato anche nei precedenti fascicoli di Ex lege (n. 2/99, p. 73, n. 3/99 p. 64), approvato dall'assemblea dei Vescovi italiani del maggio 1999, sottoposto successivamente alla prescritta '*recognitio*' della S. Sede e ora promulgato dal Presidente della C.E.I. Riteniamo di far cosa utile pubblicandolo integralmente su questo fascicolo nella parte riservata alla documentazione e di offrire qui un primo commento e alcune indicazioni pratiche per la sua attuazione.

#### 1. Natura giuridica e motivazioni del Decreto generale

Prima di entrare nel merito del documento, è utile fare alcune precisazioni di carattere generale. Anzitutto circa la sua natura giuridica. Si tratta di un 'Decreto generale', che secondo il can. 29 del Codice di diritto canonico è a tutti gli effetti una 'legge' ecclesiastica, emanato dalla C.E.I., in forza di un mandato speciale richiesto e ricevuto dalla S. Sede, e valido pertanto nell'ambito di competenza della stessa Conferenza Episcopale, cioè le diocesi italiane. Il Decreto generale in questione è, quindi, parte della normativa canonica, che regola la vita della Chiesa italiana.

Occorre, a questo proposito, rilevare che il Decreto si inserisce in modo organico nella normativa già esistente, sia determinata dal Codice di diritto canonico - anzitutto dal can. 220 di cui il Decreto vuole essere puntuale attuazione - sia da precedenti interventi dispositivi della C.E.I. Nelle premesse al Decreto vengono, pertanto, ricordati i diversi provvedimenti che costituiscono la disciplina canonica vigente ed essi molto opportunamente sono riportati - di solito per esteso - nelle note allegate al decreto: in tal modo si ha la comodità di avere in un unico documento tutta l'attuale normativa canonica vigente in Italia sul tema della *privacy*.

Le motivazioni dell'intervento della C.E.I. sono descritte con molta chiarezza nelle premesse al Decreto. Sono sostanzialmente tre. Anzitutto la constatazione che il diritto fondamentale del fedele alla buona fama e alla riservatezza enunciato nel can. 220 non trova un adeguato rilievo all'interno del Codice di diritto canonico, con il rischio di restare un diritto solo enunciato, ma difficilmente attuabile nella concretezza della vita della Chiesa. Da qui la necessità di una considerazione della materia più completa e organica, quale appunto vuole essere il Decreto che si sta esaminando. La seconda motivazione è data dall'accresciuta sensibilità nella società italiana sul tema della *privacy*, sensibilità che merita giustamente attenzione anche all'interno della Chiesa. Il terzo motivo, che ha spinto la C.E.I. a intervenire, imitando in ciò altre Conferenze Episcopali (in particolare quella tedesca), è costituito dalla recente introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di una specifica normativa concernente il trattamento dei dati personali. Si tratta di disposizioni che presentano elementi di ambiguità sul rispetto delle caratteristiche di indipendenza e di autonomia della Chiesa cattolica come ordinamento giuridico, solennemente affermate dall'art. 7 della Costituzione e ribadite dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984. Solo con il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, infatti, è stata introdotta nella L. 675/1996 una norma che tiene conto delle confessioni religiose, sottraendo gli aderenti alle stesse, nonché i soggetti che per motivi religiosi hanno contatti con esse, dalle disposizioni relative ai dati sensibili, ma non dalle altre prescrizioni più generali sulla *privacy* (cfr. quanto scritto su tale questione nei due precedenti fascicoli di Ex

*lege*, n. 2/99 pp. 73-74; n. 3/99 pp. 62/64). Ora è chiaro che la mancanza di una normativa canonica organica e completa in materia di trattamento di dati personali rende difficile sostenere da parte della Chiesa cattolica l'indipendenza e l'autonomia del proprio ordinamento giuridico anche in questo campo. Da qui l'opportunità - se non la necessità - di un Decreto generale come quello che si sta commentando, che protegga la *privacy* dei fedeli cattolici o comunque delle persone che hanno rapporti di natura religiosa con la Chiesa cattolica e, in tal modo, assicuri lo Stato italiano che l'ordinamento canonico, nella sua indipendenza e autonomia, offre in materia tutte le garanzie necessarie a tutela dei cittadini italiani.

## 2. Rapporto con la normativa italiana in tema di *privacy*

La presentazione di questa terza motivazione permette di chiarire il rapporto tra normativa canonica in materia di trattamento dei dati, costituita dal Decreto generale della C.E.I., e normativa italiana, contenuta principalmente nella Legge 675/1996 e nei provvedimenti collegati alla stessa. Dovrebbe essere ora ancora più chiaro che tutti i trattamenti dei dati personali previsti dalle disposizioni interne alla Chiesa cattolica, concernenti quindi i fedeli in quanto tali e le altre persone che entrano in contatto con la struttura della Chiesa per motivi religiosi, sono soggetti alla *sola* normativa canonica. Quando, invece, gli enti e, in generale, la struttura della Chiesa, sono implicati in questioni estranee all'ordinamento canonico - per esempio in rapporti di natura commerciale - è ovvio che si rientra totalmente nell'ambito della normativa statale in tema di *privacy*.

A livello pratico sono importanti, quindi due avvertenze:

- individuare con precisione, principalmente con l'aiuto del Decreto generale, la fattispecie in questione: per esempio, si tratta della gestione di un elenco riguardante un'attività istituzionale promossa dalla parrocchia (ad es. un corso di catechesi) o un'attività, sempre promossa dalla parrocchia, ma di diversa natura (ad es. un corso di ginnastica per anziani). Nel primo caso - cfr. art. 4, § 1 del decreto - l'iniziativa è regolamentata esclusivamente dall'ordinamento canonico; nel secondo caso - cfr. art. 4, § 5 - si è di fronte, invece, a un'attività che ricade sotto le disposizioni della Legge italiana;

- non utilizzare *mai* nei moduli, negli avvisi, nelle schede di iscrizione, ecc. il riferimento alla legge italiana quando si tratta con certezza di dati relativi a attività istituzionali della Chiesa. Caso mai (ma su questo occorrerà attendere più precise disposizioni della C.E.I.) sarà opportuno apporre una indicazione del tipo: *'i dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni del Decreto generale C.E.I. 'Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza' ...'*

## 3. Formale entrata in vigore del Decreto generale e sua efficacia attuale

L'ultimo articolo del Decreto generale (art.12) prevede la sua entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del Decreto di promulgazione sul *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, vale a dire sei mesi dopo il 30 ottobre 1999, data del *Notiziario* n. 10 su cui è stato pubblicato sia il Decreto di promulgazione che il Decreto generale. La novità e la complessità della materia, la necessità di un suo studio approfondito, l'opportunità di avviare per tempo gli strumenti necessari per la sua attuazione - cioè il servizio nazionale di consulenza (cfr. art. 11) e il regolamento (cfr. art. 2. § 2: per la promulgazione del quale è previsto, però, il termine di un anno) - giustificano un intervallo così lungo tra promulgazione e entrata in vigore del decreto generale.

Occorre, però, tenere presenti due considerazioni. La prima: il Decreto per la maggior parte dei suoi contenuti o precisa e attua disposizioni canoniche già vigenti (per esempio in materia di registri e di certificati), o colma delle lacune della normativa finora vigente, ma sempre come attuazione del diritto fondamentale alla buona fama e alla riservatezza contenuto nel can. 220, che già ora, ovviamente, è da rispettare a tutti gli effetti. La seconda: la necessità di superare le ambiguità della Legge italiana circa l'autonomia e l'indipendenza dell'ordinamento canonico,

che sopra si sono illustrate. La con divisione viene da se: è opportuno, anche se il Decreto generale non è ancora formalmente in vigore, *rispettarne già da oggi le disposizioni* sia per ovviare a lacune e imprecisioni delle norme finora esistenti, sia per non pregiudicare l'affermazione costituzionale e concordataria della autonomia e indipendenza dell'ordinamento canonico (cosa che avverrebbe se, in attesa dell'entrata in vigore del Decreto generale, si facesse ricorso, per il trattamento di dati concernenti attività istituzionali della Chiesa, anche solo provvisoriamente alla normativa statale).

#### **4. I principali contenuti del Decreto generale**

Senza alcuna pretesa di completezza, si segnalano alcuni contenuti del Decreto generale, al fine di facilitarne la lettura, la comprensione e, soprattutto, l'attuazione.

Fondamentale è l'art. 2, che dà disposizioni circa i *registri*, presi come prototipo anche di altre fattispecie di raccolte di dati personali (cfr. il rinvio alle prescrizioni sui registri operato dall'art. 3, che tratta di archivi). La centralità data ai registri (anche a livello di terminologia: non si utilizza la più generica e diffusa denominazione 'banca dati') è dovuta al fatto che essi sono un elemento tradizionale e fondamentale nell'ordinamento canonico: si pensi ai registri parrocchiali, anzitutto quelli concernenti i sacramenti. Si noti la possibilità di utilizzo di supporti elettronici, che però non possono essere sostitutivi dei registri cartacei (§ 2). Viene evidenziata la responsabilità immediata circa i registri di colui che è anche il responsabile dell'ente (nel caso della parrocchia, quindi del parroco). Sia il responsabile che i suoi collaboratori in materia sono tenuti al segreto d'ufficio (cfr: art. 7): anzi i collaboratori (per es. gli incaricati degli Uffici parrocchiali) sono tenuti a emettere una promessa formale circa il segreto prima di assumere l'incarico (cfr. sempre art. 7).

Molto importanti, sempre all'art. 2, le prescrizioni circa l'accesso ai dati, il rilascio di certificati, la richiesta di correzione o integrazione dei dati, la consultazione per ragioni di studio o statistiche dei registri e circa gli effetti della richiesta, per altro non accettabile, di cancellazione (si veda, a questo proposito, quanto si scriveva in *Ex lege* 3/99 circa la domanda di cancellazione dai registri di battesimo). Si tratta di disposizioni da considerare accuratamente e che, probabilmente, richiederanno qualche correzione alla prassi attuale, non sempre molto precisa e severa come si dovrebbe.

L'art. 4, concernente elenchi e schedari, merita almeno due precisazioni. Anzitutto dovrebbe essere chiaro dal § 1 che per elenchi e schedari si intendono strumenti diversi e aggiunti rispetto ai registri previsti dalla normativa canonica: un facile esempio è costituito dall'elenco dei ragazzi che frequentano la catechesi dell'iniziazione, che non coincide con i registri dei sacramenti (delle Cresime, delle Prime Comunioni). Il § 5, che può non essere di facile lettura, intende poi affermare

che qualora elenchi e schedari siano finalizzati ad attività non istituzionali degli enti ecclesiastici, cioè, per usare la terminologia concordataria, ad attività non 'di religione o di culto' (cfr. art. 16 lett. b, L. 222/85: '*assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro*'), occorre attenersi, nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici, alla normativa statale sulla *privacy*, come ad ogni altra normativa statale concernente i diversi tipi di attività. Anche se non è detto esplicitamente, è opportuno che gli elenchi o schedari destinati ad attività non istituzionali, siano totalmente distinti da quelli destinati ad attività istituzionali: la non distinzione o - che è peggio - l'unicità di elenchi e schedari per attività diverse, porterebbe, infatti, inevitabilmente a far ricadere sotto le disposizioni della Legge statale anche elenchi e schedari destinati ad attività interne della Chiesa.

Molto interessante, anche per gli effetti molto pratici - da qui l'importanza di una tempestiva verifica in merito - le disposizioni dell'art. 6 circa la conservazione dei dati e la sicurezza di ambienti e l'inviolabilità di archivi.

L'art. 8 considera parte degli strumenti interni all'ordinamento canonico anche gli annuari diocesani o simili e i fogli informativi a uso interno (si noti che si tratta qui di fogli informativi o bollettini e non di riviste parrocchiali o simili destinate alla normale diffusione).

L'art. 10, vista la serietà con cui deve essere garantito il diritto alla buona fama e alla riservatezza a tutti i fedeli, prevede delle sanzioni per i casi di violazioni delle disposizioni del Decreto generale e anche l'obbligo della riparazione del danno.

Infine, l'art. 12, oltre a determinare - come già si è visto - l'entrata in vigore del Decreto della C.E.I., prevede saggiamente una verifica delle disposizioni in esso contenute dopo un periodo di tre anni.